



MOBILITA' PER L'A.S. 2016/2017
IPOSTESI DI CCNI 10 febbraio 2016

PERSONALE DOCENTE

**LE PRECEDENZE DEL PERSONALE TRASFERITO
PERCHÈ SOPRANNUMERARIO**

RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ PRECEDENZA II

- ✓ Il personale **trasferito d'ufficio o a domanda condizionata**, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) **ha diritto** al rientro, per **otto anni**, con precedenza nella scuola, circolo o istituto o nel comune da cui è stato trasferito perché soprannumerario
- ✓ La precedenza è riconosciuta nella **fase A 1 dei trasferimenti**
- ✓ Si applica esclusivamente per la **tipologia di posto** (comune/cattedra, sostegno) e per la **scuola** dove l'interessato era titolare al momento dell'individuazione come soprannumerario, alle seguenti **condizioni**:
 - 1.** essere stato **trasferito d'ufficio** senza aver presentato domanda, oppure essere stato **trasferito a domanda condizionata**
 - 2. avere chiesto** in ognuno degli **8 anni successivi**, come **prima preferenza**:
 - **la scuola** di precedente titolarità (preferenza puntuale)
oppure
 - **il comune o distretto** comprensivi di tale scuola (preferenza sintetica)

ATTENZIONE !!!

- ! *La precedenza si applica alla **fase A/ 1 dei trasferimenti**, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesti*
- ! *In caso di espressione di **preferenza sintetica** la precedenza si applica esclusivamente per l'istituzione scolastica e tipologia di posto di ex titolarità che verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre scuole comprese nella preferenza sintetica.*

RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ PRECEDENZA IV

- ✓ La precedenza è riconosciuta nella **fase A 2** delle procedure di trasferimento
- ✓ Si applica al personale beneficiario della **precedenza II che ha chiesto** in ognuno degli **otto anni successivi** come prima preferenza, la scuola, il distretto o il comune dal quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata o, in assenza di posti richiedibili, quello più vicino secondo le tabelle di viciniorietà

Centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta

- ✓ Alle stesse condizioni, questa precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario dai **centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta riorganizzati nei CPIA**, per il rientro nel comune a cui appartiene il distretto in cui è collocata la sede del centro territoriale dal quale il personale è stato trasferito nell'ultimo **ottennio**, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune.
- ✓ Nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.

NOTA BENE PRECEDENZE II e IV

- ✎ Entrambe le precedenze sono riconosciute esclusivamente nell'ambito della **provincia** e della tipologia di titolarità (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno) o profilo professionale al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.
- ✎ Non sono riconosciute, pertanto, nei casi di **modifica della provincia di titolarità** per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.
- ✎ L'obbligo quinquennale di permanenza sul **sostegno** non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata da posto comune/cattedra a posto di sostegno o DOS
- ✎ In caso di **più aventi diritto**, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria, indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra

LA CONTINUITÀ DIDATTICA O DI SERVIZIO

- ✓ Per fruire della precedenza **è necessario** presentare la **dichiarazione per la continuità di servizio** sulla base del facsimile riportato come allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line

ATTENZIONE !!!



! Si perde il diritto alla precedenza se non si indica nell'apposita casella del modulo di domanda la scuola o il centro territoriale da cui si è stati trasferiti negli ultimi otto anni, e se non si allega la dichiarazione in cui deve essere precisato anche l'anno del trasferimento

- ✓ Al personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata e che fruisce della precedenza per rientrare nella scuola di precedente titolarità (vedi sopra) è riconosciuta la valutazione della **continuità didattica o di servizio**.
 - ! non interrompe la continuità** e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo **nel corso degli otto anni scolastici successivi**:
 - il **trasferimento in altra scuola** per le altre preferenze espresse nella domanda, o sui posti della D.O.P. provinciale
 - la modifica della titolarità conseguente a **dimensionamento** (articolo 19)
 - **l'utilizzazione, l'assegnazione provvisoria** o il trasferimento annuale (quest'ultimo non più previsto da tempo dal CCNI ma riconosciuto in anni precedenti)
- ✓ Qualora non sia stato possibile negli otto anni il rientro nella scuola di precedente titolarità, il punteggio relativo alla **continuità** è riconosciuto esclusivamente per gli anni di servizio prestati nella scuola in cui il personale è attualmente titolare
- ✓ Il punteggio per la **continuità** è riconosciuto sia per la graduatoria interna di istituto, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio
- ✓ Al personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata negli ultimi otto anni la **continuità** legata alla scuola di ex-titolarità va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e **non della domanda di passaggio**.

**PERSONALE PIÙ VOLTE INDIVIDUATO SOPRANNUMERARIO
IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'**

- ✓ Il personale che nell'ottennio viene **più volte individuato soprannumerario** deve scegliere la scuola in cui esercitare la precedenza al rientro
- ✓ Tale diritto **non può essere esercitato contemporaneamente su più scuole o comuni**: la richiesta di rientro nella scuola di precedente titolarità è incompatibile con la presentazione di una domanda di trasferimento condizionata
- ✓ A tutela di tale personale il CCNI prevede che qualora, nel timore di un ulteriore allontanamento, gli interessati presentano comunque la domanda condizionata, rinunciando per un anno alla possibilità di rientrare nella scuola e/ nel comune di precedente titolarità, negli anni successivi ed entro gli otto anni iniziali, si mantiene sia il diritto alla precedenza nel rientro sia il punteggio di continuità complessivamente cumulato

NOTA BENE

-  *La domanda di trasferimento condizionata è equivalente all'esercizio di una precedenza: quella di non essere allontanati dalla scuola in cui si è in soprannumero.*
-  *Se si ricrea il posto nella scuola di attuale titolarità si annulla qualunque altra richiesta di movimento, compresa quella di rientro nella scuola di precedente titolarità e ciò anche se in tale scuola vi sia la disponibilità del posto.*